

## **AUDIZIONE**

### **Commissione Affari sociali Camera dei deputati**

### **20 ottobre 2020**

#### **1. Il disegno di legge delega**

Il Disegno di legge C. 2561 contiene la delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Tra i principi generali della delega:

- a. Universalità dei sostegni economici ai nuclei familiari con figli a carico secondo criteri di azione redistributiva basati sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tenendo conto del numero dei figli a carico;
- b. Promuovere la parità dei sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile anche attraverso modelli di lavoro flessibile per favorire la conciliazione vita-lavoro
- c. Abolire o modificare le misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti.

Il Governo è delegato alla istituzione dell'**assegno universale per i figli** attraverso il riordino e la semplificazione delle misure attualmente esistenti per il sostegno economico dei figli a carico.

L'assegno deve essere universalistico sotto forma di beneficio economico mensile per tutti i nuclei familiari con figli a carico, con importo graduato in funzione del valore dell'ISEE, o corrispondendo una somma di denaro o in alternativa un credito di imposta. Il beneficio è riconosciuto per ogni figlio fino ad una età massima che sarà definita nell'esercizio della delega. L'importo dell'assegno sarà determinato in funzione dell'età dei figli. Per i figli successivi al primo l'importo del beneficio è maggiorato del 20%, e nei casi di figli con disabilità l'importo è incrementato e il limite di età è elevato. L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

L'attuazione della delega dovrebbe prevedere anche la modifica o l'abolizione di:

- assegno al nucleo familiare e assegni familiari;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- bonus asilo nido
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali per minori a carico;
- detrazioni per spese di contratti di locazioni per studenti fuori sede.

L'intervento si concentra sull'introduzione dell'assegno unico in considerazione dello stato di avanzamento delle ipotesi sul tema e della sua possibile introduzione già dal 1° luglio 2021.

Tuttavia preme rilevare che il disegno di legge delega tratta in modo organico tutti gli aspetti legati alla genitorialità in relazione all'educazione dei figli e alla conciliazione vita lavoro soprattutto della componente femminile. La delega prevede infatti:

- il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli;
- il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità;
- l'incentivazione del lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
- il sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani.

Su questi temi si segnala che sarebbe utile prevedere ad esempio uno sgravio contributivo per donne che rientrano in azienda dopo una gravidanza, aiutando così l'occupazione femminile e riducendo le possibilità di indebite pressioni sulle scelte delle lavoratrici. Per ogni neoassunta, entro 3 anni dall'assunzione, che va in maternità e rientra al lavoro, l'azienda ottiene un esonero contributivo di 3 anni.

## **2. Le prestazioni familiari previdenziali ed assistenziali**

Le prestazioni di cui si prevede la modifica o l'eliminazione per effetto della introduzione dell'Assegno unico per i figli a carico possono essere distinte tra previdenziali e assistenziali.

### ***Prestazioni familiari previdenziali***

**Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)** (Decreto legge 13 marzo 1988, n.69 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153), che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari".

L'ANF compete ai nuclei familiari di:

- lavoratori dipendenti, italiani, comunitari ed extracomunitari che prestano la loro attività nel territorio della Repubblica;
- titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
- personale statale in servizio e in quiescenza;
- dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali;
- lavoratori iscritti alla gestione separata.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, la prestazione è riconosciuta, oltre che per i familiari residenti in Italia, anche per quelli residenti all'estero se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Il datore di lavoro è tenuto all'applicazione delle norme vigenti al riguardo con conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento (ex CUAF) con alcune eccezioni (disciplinate dall'art. 7 della legge 11 giugno 1974 n. 252, dall'art. 23 bis della legge n. 33/80 e dal comma 2 dell'art. 49 legge n. 88/89).

Questa prestazione familiare tende a realizzare una integrazione del reddito del nucleo familiare; la sua corresponsione non va in favore dei singoli familiari individualmente considerati ma del nucleo familiare nel suo complesso, in relazione ad un accertamento del bisogno economico della famiglia, definito in base al numero di componenti del nucleo familiare e l'ammontare del suo reddito (approssimabile di fatto con la somma dei redditi complessivi Irpef).

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno, infatti, dipendono dal numero dei componenti, dal reddito familiare (come detto con esclusione di fatto delle componenti di origine patrimoniale) e dalla tipologia del nucleo familiare (definita sulla base del numero dei genitori e dei figli, oltre che dell'eventuale presenza di disabili).

In presenza di nuclei monoparentali (richiedente celibe o nubile, vedova/o, separata/o legalmente ed effettivamente, divorziata/o, sciolta/o da unione civile, o in stato di abbandono) e di nuclei che comprendono soggetti inabili, sono previsti aumenti delle fasce di reddito cui viene parametrata la misura dell'assegno.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

I componenti del nucleo familiare presi in considerazione sono:

- il coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto dall'unione civile;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

A decorrere dal 1/1/1998, l'assegno per il nucleo familiare è stato esteso anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati (articolo 4 del DM 27/5/98 e DM 4/4/2002).

Anche per questi lavoratori, l'importo dell'assegno varia, come per i dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.

L'importo dell'assegno è esente da imposizione fiscale.

Gli **Assegni Familiari** (AF), differenti dall'ANF, sono corrisposti dall'Inps ad alcune tipologie di prestatori di lavoro autonomo, quali coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, ed ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) con la finalità di fornire un'integrazione economica della retribuzione del lavoratore "capo famiglia", considerata insufficiente per la sola esistenza del carico familiare, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto.

Il nucleo familiare deve, comunque, avere un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

L'ammontare della prestazione risulta determinato non dà un importo complessivo, la cui entità è funzione del numero dei componenti il nucleo (come per l'ANF), ma si concretizza in un assegno per ogni familiare vivente a carico.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli Assegni Familiari sono:

- il coniuge/ parte di unione civile, anche se legalmente separato/sciolto dall'unione civile purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- i figli o equiparati anche se non conviventi (di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore - fino a 21 anni -; universitari - fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea -; inabili al lavoro - senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore - fino a 21 anni -; universitari - fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea -; inabili al lavoro - senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

Da quanto descritto, quindi, il concetto di “carico” ai fini della prestazione familiare risulta essere legato a soglie differenti da quelle del “carico fiscale”.

Anche l’assegno familiare è esente da imposizione fiscale.

### ***Prestazioni familiari assistenziali***

#### **Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 448 (A3F)**

È un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps, per tredici mensilità. È corrisposto ai nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati limiti.

Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Hanno diritto all’Assegno per il Nucleo familiare dei Comuni i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato o cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. I nuclei familiari richiedenti devono avere risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno.

L’importo dell’Assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat.

Il pagamento è effettuato con cadenza semestrale, posticipata nei mesi di luglio e gennaio.

## **Assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, articolo 1, commi da 125 a 129 e successive modifiche**

È una prestazione riconosciuta ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sia un figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La prestazione è concessa per i figli di cittadini italiani, comunitari, o stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro; cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

Il soggetto richiedente, genitore o affidatario, deve essere residente in Italia e convivente con il minore per il quale si richiede il beneficio. Ai fini dell'accesso alla prestazione, è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità di importo non superiore a euro 25.000 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità fino al compimento del terzo anno di età del minore o fino al terzo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE riferito al nucleo familiare del genitore richiedente. In particolare, l'importo annuo dell'assegno è così determinato:

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno di cui trattasi è stato successivamente riconosciuto (articolo 1 commi 248 e 249, L. 205/17) per gli eventi (nascite/adozioni) avvenuti nel 2018, per la durata di massimo 12 mesi. L'assegno è stato, altresì, riconosciuto per gli eventi avvenuti nel 2019 (art.23 quater del DL 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.136/2018), con riferimento ai quali è stata introdotta una maggiorazione dell'assegno in caso di figlio successivo al primo.

L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l'assegno di natalità anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino. La prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE:

- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia,

- rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

### **Premio alla nascita di cui legge 232/2016, articolo 1, comma 353**

Si tratta di un premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore corrisposto dall'INPS, dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita/adozione/affidamento preadottivo. Viene riconosciuto alle donne gestanti o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza, parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza, adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983, affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in una unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Le gestanti/ madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.

### **Bonus asilo nido ex art. 1 comma 355 legge 11 dicembre 2016 n.232 e DPCM attuativo 17 febbraio 2017**

Si tratta di un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'importo del buono è stato, quindi, elevato a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 488, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE.

Il bonus è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all'ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrizzazione mensile:

**ISEE minorenni fino a 25.000 euro:** budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile (272,72 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

**ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro:** budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile (227,27 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

**ISEE minorenni da 40.001 euro:** budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile (136,37 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Si riportano alcuni valori finanziari legati alle prestazioni sopradescritte.

### Spese per trattamenti di famiglia attualmente vigenti

Dati economici di bilancio consuntivo 2016 - 2019

(Importi in milioni di euro)

Tipologia di trattamento	2016	2017	2018	2019
Assegno al nucleo familiare (ANF) dipendenti privati	5.423,1	5.384,3	5.271,2	5.032,6
Assegni familiari CDCM e pensionati autonomi	32,2	30,0	30,6	27,4
ANF Gestione separata	13,7	12,1	12,9	11,2
Altri trattamenti di famiglia	14,4	13,1	13,6	12,7
ANF dei Comuni	364,2	375,5	372,8	379,0
Bonus Bebè	559,7	882,5	1.109,2	865,3
Premio alla nascita	-	288,1	350,4	328,6
Voucher per servizi Baby-sitting	16,3	1,9	25,7	8,8
Bonus asilo nido	-	5,8	75,1	223,8
<b>Totale</b>	<b>6.423,6</b>	<b>6.993,3</b>	<b>7.261,5</b>	<b>6.889,4</b>

### **3. Le detrazioni familiari Irpef**

Nell'attuale ordinamento fiscale italiano il principale intervento di sostegno ai carichi familiari, sia in quanto fruibile da chiunque, sia per la sua entità in termini di risorse (poco meno di 11 miliardi annui di minor gettito, cioè di "spesa fiscale"), è costituito dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico. È un meccanismo universalistico, cioè si riferisce a tutti i contribuenti IRPEF ed è attribuibile per i soli familiari a carico, come oggi fiscalmente definiti, cioè con un reddito complessivo annuo ai fini Irpef inferiore a 4000 euro annui se trattasi di figli con meno di 24 anni, inferiore a 2841 euro altrimenti.

La determinazione del quantum è piuttosto articolata, collegata al tipo di soggetto a carico (figlio, coniuge, altro, con ulteriori varianti per disabili e famiglie numerose); per ciascun familiare a carico viene fissata dapprima una detrazione massima o potenziale, poi quella "spettante", da ripartire tra i due coniugi, in misura decrescente al crescere del reddito (individuale, in quanto Irpef), fino ad annullarsi per nuclei con figli intorno a 120.000 euro e più. Le detrazioni familiari trattano quindi diversamente figli, coniuge o altri familiari a carico, sempre con un'ampia articolazione. L'ammontare potenziale di base per ogni figlio è di 950 euro, ma cresce di 270 euro per ogni minore di tre anni, di ulteriori 400 se con disabilità, di altri 200 per figlio se nucleo con oltre tre figli, infine di ulteriori 1200 euro, sempre per nuclei con 4 figli o più, in questo caso rimborsabili in caso di incapacità Irpef. Una volta definita la detrazione massima o potenziale per il complesso dei figli a carico, quella spettante si determina con una percentuale calcolata in un intervallo in base al reddito di riferimento per la decrescenza, cioè quello complessivo eventualmente integrato con gli affitti soggetti a cedolare secca. Considerando che al crescere dei figli sale anche la quota spettante e la soglia oltre la quale la detrazione spettante si azzerava, il reddito massimo di spettanza della detrazione può superare anche i 120mila euro.

Per gli altri familiari, diversi dal coniuge a carico, il calcolo è molto più semplice: a partire da 750 euro per ciascun altro familiare a carico, la percentuale spettante è linearmente decrescente fino ad azzerarsi ad 80mila euro di reddito.


Per il coniuge a carico, invece, si raggiunge una certa complessità e varietà del beneficio, determinatosi per interventi successivi, che suggeriscono di ricorrere alla scheda-immagine che segue.

**Detrazione Irpef per coniuge a carico**

Nota: dove Y è il reddito complessivo Irpef + reddito da affitti soggetti a cedolare secca

## Detrazione Irpef coniuge a carico

- $Y < 15000$ :  $800 - 110 \times (Y/15000)$  → aliq. implicita aggiuntiva 7,3%
- $15000 < Y < 40000$ : 690 euro
- $40000 < Y < 80000$ :  $690 \times (80000 - Y)/40000$  → aliq. implicita aggiuntiva 1,73%
- $Y > 80000$ : detrazione nulla



Va sottolineato per la sua importanza di sistema, che in questo come in altri casi ogni decrescenza genera un'aliquota marginale implicita e aggiuntiva, che in questo caso può superare anche il 7%.

In generale, la qualifica di detrazione familiare "spettante" è particolarmente depistante, perché una parte delle detrazioni "spettanti" possono non essere effettivamente fruite se c'è "incapienza": per i soggetti a più basso reddito, per i quali l'imposta lorda è particolarmente bassa, le detrazioni non riescono ad arrivare a destinazione, cioè ad essere fruite, in quanto l'Irpef italiana non è in generale un'imposta che può essere negativa. L'impatto paradossale, generatore di iniquità allocativa probabilmente non voluta dal legislatore, si evince dalla Tavola che segue.

### Percentuale effettivamente fruita delle detrazioni "spettanti" per carichi familiari per decimi di reddito equivalente

Decimi di reddito equivalente	% fruizione delle detrazioni familiari
1	25%
2	69%
3	80%
4	86%
5	89%
6	95%
7	94%

8	92%
9	93%
10	95%
<b>Totale</b>	<b>79%</b>

Come si vede, a fronte di una percentuale complessiva di detrazioni fruita rispetto a quelle spettanti attorno all'80% (circa 11 miliardi fruiti a fronte di 14 spettanti), ciò che rende questo strumento di sostegno distortivo è il suo maggior grado di fruizione al crescere del livello di benessere economico. Il 10% più povero, infatti, perde i tre quarti del sostegno "spettante", mentre se ci si riferisce al 20% di popolazione a più basso reddito la quota fruita è comunque inferiore alla metà di quanto teoricamente attribuito dallo Stato.

Un altro limite delle detrazioni è che sono attribuite attraverso un meccanismo di decrescenza tarato sul reddito complessivo individuale. Ciò dà origine a paradossi; se ad esempio uno dei due genitori è ad altissimo reddito e l'altro invece, magari proprio in virtù del fatto che il primo coniuge è ad alto reddito, risulta a basso reddito perché magari ha scelto il part-time, per l'IRPEF che è un'imposta individuale questo nucleo familiare ha comunque un componente "povero"; e questo componente fruisce di una maggiore percentuale spettante. Se la stessa famiglia avesse i redditi dei coniugi osservati e computati congiuntamente, fruirebbe in misura inferiore o nulla dei vantaggi.

Inoltre, e non è cosa da poco, il riferimento al reddito complessivo Irpef per la graduazione della detrazione spettante eredita da questo la notevole e crescente erosione costituita dalle numerose ed ingenti esclusioni. Per tutte si possono ricordare i redditi finanziari (concentrati nella popolazione più abbiente) e la gran parte di quelli immobiliari (anch'essi concentrati nel decimo più ricco). Ne deriva un presupposto di valutazione reddituale per l'intervento di sostegno che è fortemente lacunosa e, soprattutto, distorta.

#### **4. Considerazioni sulla disposizione e le fonti di finanziamento**

In relazione alla proposta di legge, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- a. Nell'attuale sistema, gli Assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari hanno natura previdenziale, poiché collegati a situazioni di svantaggio di soggetti che svolgono attività lavorativa, pensionati o percettori di indennità sostitutive della retribuzione. Il sistema si basa quindi, in larga parte, su un doppio finanziamento: una quota – che confluisce nella Gestione Prestazioni Temporanea dell'Istituto (art. 24, L. 88/89) è a carico dei datori di lavoro (con versamento mensile di un contributo denominato CUAF); una quota è finanziata dallo Stato (nell'ambito della gestione GIAS, ex art. 37, L. 88/89).

Nel disegno di legge in esame è prevista la modifica o l'abolizione degli assegni al nucleo e degli assegni familiari ma non si specifica se con il superamento della contribuzione CUAF lasciando che il finanziamento della prestazione ricada interamente sulla fiscalità generale.

A tal proposito si fa presente che l'aliquota generale CUAFF pari al 2,48% è stata fiscalizzata con onere a carico della Gestione Interventi Assistenziali dello Stato (GIAS), con due distinti provvedimenti normativi:

- Sgravi per esonero 0,8% CUAFF (art. 120 cc. 1 e 2, L. n. 388/00);
- Sgravi per esonero 1% CUAFF e altre aliquote (art. 1, c 361 e 362, L. n. 266/05);

Pertanto l'aliquota contributiva generale CUAFF attualmente vigente è pari a 0,68% a carico dei datori di lavoro al lordo di eventuali agevolazioni contributive.

Di seguito una tavola riepilogativa degli interventi normativi in materia di contribuzione CUAFF.

<b>Storia dell'aliquota contributiva</b>	Misura dell'aliquota generale
Aliquota originaria ante 1995	6,20%
L'art. 3 , c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAFF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAFF).	-3,72%
Sgravio per esonero 0,8% CUAFF (art. 120 cc. 1 e 2, L. n. 388/00)	-0,80%
Sgravio per esonero 1% CUAFF e Altre aliquote (art. 1, c 361 e 362 L. n. 266/05)	-1,00%
<b>Aliquota attuale a carico dei ddl</b>	<b>0,68%</b>

Si fa presente altresì che la GIAS trasferisce alla GPT anche le quote relative alle sottocontribuzioni per trattamenti di famiglia. Pertanto i contributi riportati nei bilanci GPT sono comprensivi della quota a carico dei datori di lavoro e della quota a carico GIAS per sgravi contributivi. A tali entrate andrebbe aggiunto il trasferimento dalla GIAS per agevolazioni contributive ai datori di lavoro (sottocontribuzioni). Per l'anno 2019 si riporta una stima delle componenti delle entrate contributive alla GPT:

**ANF - Rendiconto 2019**  
Competenza economica di Bilancio  
(importi in euro)

<b>Entrate contributive</b>	Importi Rendiconto 2019
Entate contributive GPT (*)	7.377,5
- di cui a carico dei datori di lavoro (stima)	1.998,3
- di cui sgravi contributivi (stima)	5.379,2
Trasf dalla GIAS x agevolazioni contributive	1.565,6
<b>Totale entrate</b>	<b>8.943,1</b>

(\*) al lordo degli sgravi e al netto delle sottocontribuzioni

Al riguardo si osserva che la soluzione ipotizzata, se da un lato si innesta nel programma di riduzione del costo del lavoro - avviato già nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 e attualizzato dal progetto di adozione di misure in materia di riduzione del cuneo contributivo - dall'altra determinerebbe, a regime, una notevole riduzione delle entrate contributive che affluiscono a una gestione dell'Istituto che presenta saldi positivi. Tale riduzione è stimata in circa 2 miliardi di euro.

- b. Nella proposta di legge in esame il beneficio si applica facendo riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente familiare. In questo modo si supera il concetto di reddito familiare attualmente vigente ai fini della concessione degli ANF e si utilizza in indicatore che oltre al reddito valorizza in modo sensibile il patrimonio familiare.
- c. Familiari destinatari: relativamente all'ANF e agli AF, la nuova prestazione è una misura di beneficio per ciascun figlio a carico che, quindi, non tiene più conto del nucleo familiare, con le sue particolarità, o del carico familiare del titolare di posizione contributiva. La nuova misura spetterebbe fino e non oltre il compimento di un'età da fissare nei decreti delegati (a meno che non si tratti di un figlio disabile). Nulla invece sui benefici per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli. Ove la norma non contenga una specifica previsione, l'individuazione di una unica misura generalizzata di beneficio rivolta ai minori a

carico e sostitutiva delle precedenti, non escluderebbe la coesistenza di prestazioni familiari riferibili alla stessa famiglia e disciplinate da normative diverse.

- d. L'abrogazione della disciplina ad oggi vigente contenuta nella proposta in argomento richiederebbe di specificare quale debba essere la regolamentazione di bonus relativi a nascite, adozioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore dei provvedimenti. Tali domande, infatti, sono state già accolte ed hanno consentito la corresponsione di un assegno la cui fruizione terminerà dopo l'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
- e. Rispetto ai testi precedenti non è stata prevista una clausola di salvaguardia per le fattispecie che risulterebbero economicamente danneggiate dal nuovo provvedimento con un meccanismo di compensazione tra il nuovo assegno unico e l'importo cui il genitore avrebbe avuto diritto con la normativa preesistente. Questa soluzione, che si apprezza dal punto di vista gestionale, potrebbe generare nella declinazione della delega una parte di nuclei familiari con trasferimenti monetari inferiori rispetto alla legislazione vigente.
- f. L'assegno universale non rileva ai fini del calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e del reddito di cittadinanza. Soprattutto rispetto al Reddito di Cittadinanza, da intendersi come reddito di ultima istanza, l'assegno unico percepito dovrebbe essere considerato nel computo del reddito familiare, cosicché il suo ammontare «a saldo» si ridurrebbe per quella minoranza di nuclei già percipienti.

Tanto premesso, la frammentarietà delle disposizioni normative oggi esistenti, rende auspicabile un riordino dell'intera materia delle prestazioni familiari, ispirata a criteri di semplificazione e facilità di accesso alle prestazioni.

La proposta in esame pare rispondere a questa esigenza e superare il problema della coesistenza di prestazioni aventi la medesima finalità di tutela dei nuclei familiari, ma requisiti di accesso e modalità di erogazione profondamente differenti.

La stima della consistenza delle fonti di finanziamento del provvedimento è sintetizzata nella seguente tabella:

Stima delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento (miliardi di euro)

Descrizione delle fonti di finanziamento	2020	2021	a regime
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia		0,4	1,0
Detrazioni irpef fruita per figli a carico	7,7	7,7	7,7
Detrazioni irpef fruita familiari diversi dai figli	3,1	3,1	3,1
Detrazioni fiscali per spese affitti studenti fuori sede	0,1	0,1	0,1
Assegni per il nucleo familiare per lavoratori dipendenti pensionati e assimilati e assegni familiari (inclusi dipendenenti pubblici)	5,7	5,7	5,7
Assegno dei comuni al nucleo con almeno tre figli minori	0,4	0,4	0,4
Assegno di natalità (art. 1, cc. 340-341, L. 160/2019)	0,8	0,4	0
Premio alla nascita (art. 1, c. 353, L. 232/2016)	0,4	0,4	0,4
Bonus asilo nido (art. 1 cc. 342-343, L. 160/2019)	0,5	0,5	0,5
Altre misure minori	0,0	0,0	0,0
<b>Totale risorse</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,9</b>

Le detrazioni familiari Irpef (complessivamente valutate circa 11 miliardi di minore imposta) sono per loro stessa natura una forma di spesa fiscale o “tax expenditure”; si potrebbe perciò affermare che questa forma di sostegno ai carichi familiari trova la sua fonte di finanziamento nella riduzione del gettito Irpef.

Per quanto concerne invece l’ANF, questo ha un meccanismo finanziamento diverso a seconda che il dipendente sia privato o pubblico. I datori di lavoro di un dipendente privato versano un contributo CUAFF pari allo 0,68% della retribuzione lorda, e l’assegno viene poi di fatto erogato dall’INPS; per i dipendenti pubblici, invece, gli Enti datori di lavoro non versano il CUAFF, ma poi provvedono direttamente ad erogare l’assegno ai propri dipendenti aventi diritto. In termini aggregati, il CUAFF ammonta a circa 2 miliardi annui, contro un ammontare complessivo degli ANF di circa 6 miliardi (pubblici compresi).

Appare chiaro che, in caso di varo di un assegno unico dalla natura universalistica, il carico del CUAFF andrebbe unificato, o attraverso la sua abrogazione, o estendendolo a tutti i redditi interessati.

## 5. Fondamenti e impatti finanziari di una riforma di tipo assegno unico

Richiamato come si articola l’attuale intervento a sostegno dei nuclei familiari, si espongono ora le ragioni e i criteri di una riforma, con uno scenario di concreta attuazione che prende spunto dalle numerose proposte presentate in questi anni o in discussione, presentando infine gli impatti conseguenti.

### Le ragioni di una riforma

Dall’illustrazione delle detrazioni familiari Irpef e dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) risulta piuttosto evidente che esistono fondate ragioni per una riforma più equa, efficiente ed organica. La

prima è che le detrazioni familiari Irpef (circa 11 miliardi per figli, coniuge ed altri familiari a carico) non vengono fruite proprio dai più bisognosi, a causa dell'incapienza.

Un secondo limite importante è la misura della detrazione spettante sulla base di redditi individuali, peraltro identificati attraverso il reddito complessivo Irpef, un indicatore via via più lontano dalla misura della capacità contributiva individuale per le numerose esclusioni di importanti quote di reddito.

Quanto agli ANF, ammontanti in aggregato a circa 6 miliardi annui, si segnala dapprima la loro caratterizzazione categoriale (sono destinati ai nuclei il cui reddito da lavoro dipendente rappresenta almeno il 70% del reddito familiare globale).

Rispetto alle detrazioni familiari, che prendono a riferimento il reddito complessivo individuale, l'ANF è erogato su base familiare in misura crescente col numero dei figli e decrescente al crescere del reddito familiare, anche qui sostanzialmente senza i redditi da patrimonio, sulla base di tabelle a doppia entrata (micro-classi di reddito per numero di componenti). Per ciascuna tabella gli ANF decrescono poi con delle pendenze differenziate: prima con una inclinazione di solito più leggera, poi con un'altra più accentuata, infine con una terza di nuovo attenuata.

Il criterio per il quale a una certa famiglia spetta una somma e ad un'altra dal reddito simile importi differenti non è esplicitato, essendo contenuto e "nascosto" in queste tabelle, peraltro definite dalla legge, che non indicano il reddito pro-capite o equivalente che sta dietro la determinazione dell'assegno e la sua decrescenza.

Manca cioè un aggancio esplicito a quello che viene chiamato "reddito equivalente", cioè una sorta di reddito pro-capite corretto per le economie di scala familiare, ormai massicciamente utilizzato per misurare i diversi tenori di vita e per regolare di conseguenza gli interventi sociali. In pratica, il reddito equivalente differisce da quello pro capite perché ogni persona aggiuntiva del nucleo familiare, per poter conservare il tenore di vita, non necessita di una somma pari al reddito pro-capite, ma di un ammontare inferiore, sulla base di indiscutibili economie familiari.<sup>1</sup>

Infine, andrebbe superata anche la sovrapposizione tra criteri familiari e individuali, che ha dato origine a discussioni piuttosto accese tra "quoziente familiare", "fattore famiglia" e altro ancora. L'attuale sistema, essendo un ibrido di diversi approcci indefiniti, non risponde a questi quesiti.

## **Fondamenti di una riforma**

Sulla base dei limiti esposti sono emersi criteri di riforma, che hanno dato origine a diverse proposte, alcune delle quali discusse in Parlamento. Alla base della riforma dovrebbe esserci il superamento delle detrazioni e di assegni categoriali per un assegno unico e universalistico.

Inoltre, il sistema italiano di imposte e benefici si gioverebbe di una chiara scelta e distinzione tra ciò che è individuale e personale e ciò che è familiare: IRPEF e contributi sociali potrebbero mantenere la loro caratterizzazione personale, legata anche all'esigenza di rafforzare i processi di emancipazione femminile all'interno dei nuclei familiari, mentre tutto ciò che afferisce alla famiglia

---

<sup>1</sup> Per fare un esempio, la connessione internet ha un costo forfetario che non cambia in base al numero di componenti del nucleo.

in quanto tale, il sostegno dei suoi carichi, la povertà, potrebbe avere coerentemente una caratterizzazione familiare. Su questa base potrebbe risultare più facile riformare un sistema bisognoso di intervento, affrontando l'annosa diatriba tra approccio familiare e individuale.

Un altro fondamento, coerente con quanto appena detto, potrebbe essere quello di adottare un reddito equivalente, comunque calcolato, come esplicito ancoraggio per la determinazione di un assegno decrescente. Nel nostro articolato sistema vigente si va dall'uso del reddito individuale Irpef a quello familiare senza componenti patrimoniali, infine all'ISEE, che considera il valore del patrimonio spesso prevalente sul reddito equivalente nel determinare questo "indicatore".

Un ulteriore criterio per una riforma potrebbe essere il rafforzamento del sostegno per i figli piuttosto che per il coniuge a carico, che consente al nucleo monoreddito di fruire di benefici economici consistenti nel non dover sostenere costi che una famiglia bi-reddito sostiene per servizi familiari, grazie ad attività intra-familiari rese possibili dal maggior tempo disponibile del coniuge non occupato.

Infine, sarebbe preferibile il contenimento di meccanismi non trasparenti che generano aliquote nascoste e ballerine: le detrazioni familiari e gli assegni familiari contribuiscono oggi a determinare aliquote marginali anche rilevanti e molto variabili.

### **Un'ipotesi di riforma coerente con questi criteri**

Sulla base dei criteri qui enunciati si è provato a dettagliare uno specifico progetto di riforma del sistema *tax benefit* italiano, così fondata:

- a) l'assorbimento degli attuali assegni familiari;
- b) l'assorbimento delle attuali detrazioni familiari;
- c) la definizione di un assegno universalistico (ASN, Assegno di Sostegno al Nucleo) per i familiari a carico, definiti tali se percepenti redditi inferiori ai 4.000 euro annui;
- d) Il nuovo assegno sarebbe coperto almeno in parte da un'estensione del CUAF a tutti i redditi da lavoro e pensione con la stessa percentuale vigente (0,68% dell'imponibile contributivo, deducibile). Trattandosi di contributo, gli autonomi verserebbero questo contributo sulla base del minimale imponibile contributivo vigente, oggi pari a circa 16mila euro, adeguato annualmente in base all'inflazione;
- e) Superamento del reddito complessivo come indicatore del tenore di vita; sarebbero considerati tutti i redditi della famiglia, anche quelli fiscalmente esenti, come peraltro già avviene per il calcolo del reddito di cittadinanza spettante. La stima del reddito immobiliare (anche figurativo, compresa la residenza) sarebbe avvicinata ai redditi di mercato; anche quello finanziario sarebbe figurativo e forfettario, ma con una differenziazione tra depositi (ormai infruttiferi) e altre attività a rendimento più elevato, al fine di coniugare semplicità e affidabilità del computo. Il tasso figurativo di rendimento, stabilito tenendo conto anche della mancata contribuzione – per semplicità applicativa - dei redditi da patrimonio, è un parametro di rilievo ed è stabilito in questo esercizio essere pari al 5%;
- f) La scala di equivalenza che contribuisce a definire il reddito equivalente, quindi le economie di scala familiari, sarebbe derivata da quella ISTAT, cioè con somma dei pesi per ciascun componente in più pari rispettivamente a 1, 0.70, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50 e 0.45, più una

- maggiorazione di 0.50 per il numero di disabili certificati. Il reddito equivalente sarebbe calcolato come il reddito globale familiare (come qui definito) diviso la scala di equivalenza;
- g) L'assegno base o potenziale pro-capite sarebbe differenziato tra 3'300 euro annui per figli minorenni a carico e – contrariamente agli attuali assegni familiari – per i figli studenti fino ai 24 anni, più tutti i componenti eventualmente disabili in famiglia; 1'300 euro per ciascun altro componente a carico (coniuge compreso);
  - h) L'assegno base sarebbe poi ridotto, per definire quello spettante e fruibile (qui le due accezioni coinciderebbero perché l'assegno non genera incapacità), in base al citato reddito equivalente definito su base familiare: la spettanza sarebbe piena fino a 2.000 euro di reddito equivalente, poi decrescente fino a 40.000 euro equivalenti<sup>2</sup>, soglia oltre la quale l'assegno si annullerebbe.

Mediante il modello di microsimulazione del sistema di imposte e benefici si è stimato che questa riforma costerebbe in termini di saldo annuo di finanza pubblica di competenza circa 3,6 miliardi. Se si considera che 3 miliardi di euro di detrazioni "spettanti" non vengono oggi distribuite a causa dell'incapacità, si deduce che questa riforma costerebbe poco più delle somme oggi non assegnate.


In termini di finanza pubblica appaiono chiare le principali determinanti del saldo complessivo. In primo luogo, l'estensione del CUAF allarga il gettito di quel contributo per circa 3 miliardi. Ma se invece si optasse per l'abrogazione di questo contributo, il costo di questa riforma crescerebbe di circa 5 miliardi. La seconda voce di rilievo è osservabile solo indirettamente: l'abolizione delle detrazioni familiari determina un aumento di analogo ammontare (al netto del fenomeno incapacità e della deducibilità del nuovo CUAF) del gettito Irpef, per circa 11 miliardi annui. Il nuovo assegno ammonterebbe a circa 23 miliardi, ma con assorbimento anche dei circa 6 per gli attuali ANF.

Di un certo interesse anche il feedback di leggero contenimento delle risorse destinate al Reddito di Cittadinanza (RdC): poiché il nuovo assegno ASN entrerebbe nel computo del reddito già fruito prima del calcolo del RdC, e poiché l'ASN sarebbe graduato in base ad un reddito equivalente e non, come il RdC, ad un insieme di requisiti patrimoniali tra cui l'ISEE, questo intervento raggiungerebbe anche nuclei "poveri" oggi esclusi, mentre per i fruitori del RdC si osserverebbe un leggero calo dell'assegno "di ultima istanza".

#### **Incidenze senza e con riforma per decimi di reddito**

---

<sup>2</sup> Un nucleo con due coniugi e due figli, ad esempio, con una scala di equivalenza di 2,95 (1+0,7+0,65+0,6) fruirebbe del nuovo assegno fino ad un reddito familiare di 118mila euro annui.



Si noti come questa riforma del sostegno, dal costo relativamente contenuto in termini di finanza pubblica e incidenza sul PIL, concentrerebbe i suoi effetti sui nuclei più bisognosi oggi spesso esclusi. Infine, uno sguardo in termini di indicatori di povertà.

<b>Indicatori di povertà relativa senza e con riforma ASN del sostegno ai carichi familiari.</b>		
	Vigente	Con riforma
Poverty head count ratio ( <i>frequenza povertà relativa</i> )	15.3%	14.0%
Poveri relativi ( <i>50% redd disponibile equivalente</i> )	9'243'058	8'489'330
Income Gap Ratio ( <i>intensità: distanza % dei poveri dalla soglia</i> )	35.0%	29.1%

Anche da questo punto di vista si osservano i risultati (attesi) di riduzione dei poveri e dell'intensità della povertà.

In conclusione, questa riforma può essere fatta in diversi modi; qui si è provato a identificare criteri e a delineare uno specifico intervento conseguente dal costo contenuto, che conseguirebbe obiettivi considerati desiderabili e non lontani dalle diverse proposte scientifiche o giacenti in Parlamento.

A conclusione, nel sottolineare i rilevanti obiettivi che questo tipo di riforma conseguirebbe, si segnala qualche aspetto tecnico di rilievo collegato a scelte del legislatore:

- 1) Gli interventi di sostegno al nucleo familiare sono oggi attribuiti sulla base del reddito, per di più privo sostanzialmente delle quote originate dal patrimonio finanziario o immobiliare; qualora la parametrizzazione dell'assegno fosse fondata su un reddito equivalente, comprensivo delle quote da patrimonio, ciò determinerebbe una ridefinizione delle famiglie "bisognose", e dunque dell'attribuzione del nuovo assegno, con un numero non trascurabile di nuclei che, sulla base del nuovo criterio di allocazione delle risorse, perderebbero in tutto o in parte le risorse di cui oggi fruiscono.

- 2) Se invece la parametrizzazione del nuovo assegno fosse fondata sull'ISEE, come il DDL in discussione prevede, il cambiamento dei criteri di allocazione (ed il numero dei nuclei "perdenti" il sostegno oggi fruito) sarebbe massimo, a causa del fatto che il peso del patrimonio nella determinazione dell'indicatore ISEE è molto elevato (equivalente ad un reddito da patrimonio imputato quantificabile in oltre il 20%).
- 3) Qualora fosse mantenuta la detrazione Irpef per il coniuge a carico, resterebbero in vigore i difetti richiamati delle attuali detrazioni, in particolare la non fruibilità della detrazione da parte dei nuclei a basso reddito per incapacità e l'estrema variabilità e articolazione della detrazione per coniuge oggi vigente, le cui ragioni sfuggono a molti.
- 4) Aggiungere il nuovo assegno "unico" alla detrazione per coniuge da un lato ed all'ANF per nuclei senza figli dall'altro aumenterebbe la frammentazione del sistema, riducendone la comprensibilità, e non adotterebbe un solo e nuovo criterio condiviso ed esplicito per distribuire risorse a sostegno di ciascun nucleo familiare.

## **6. Impatto gestionale sull'Istituto**

L'attuazione della legge delega inevitabilmente ridisegnerà le prestazioni erogate dall'Istituto per il sostegno delle politiche familiari che presumibilmente sarà scelto come ente erogatore del nuovo assegno unico. Le modifiche gestionali saranno notevoli e impatteranno notevolmente sugli attuali processi. Per l'Istituto sarà una grande occasione per migliorare gli standard di servizio, tuttavia l'impatto in termini di investimento strumentale e di risorse umane dovrà essere inevitabilmente all'altezza della sfida. Con tutta probabilità ci sarà un periodo di transizione in cui coesisteranno ancora nuovi e vecchi strumenti, in attesa di un ridisegno complessivo che visti i tempi della delega potrebbe iniziare ad inizio anno e finire anche dopo 24 mesi. Sarà dunque necessario modificare alcune delle vecchie procedure di gestione (Assegni al nucleo mantenuti solo per il coniuge a carico) e costruire le nuove procedure. Tutto questo continuando a gestire le prestazioni ordinarie e quelle straordinarie che, vista la recrudescenza della crisi pandemica, non sono destinate ad annullarsi nel breve periodo. L'Istituto tra le altre cose nell'anno 2021, subirà gli effetti delle disposizioni previste dell'art. 1, commi 591 e seguenti legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede il contenimento delle spese per beni e servizi ai livelli del triennio 2016-2018. Con il decreto 34/2020 per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il limite è stato incrementato per l'anno 2020 di 68 milioni. Ma dal 2021 le spese per beni e servizi devono essere contratte dello stesso importo pur in presenza di nuovi e maggiori compiti che il legislatore affida all'Istituto previdenziale.